

Consiglio di Stato – Sezione VI - Ordinanza 12 febbraio 2018 n. 624

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso NRG 8992/2017, proposto da Mariateresa Castellaneta, Mariassunta De Natale, Filomena De Simone, Francesca Falsetta, Gabriella Naccarato, Giuseppa Pampalone e Fabiola Posca, rappresentate e difese dagli avv.ti Esterdonatella Longo e Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VII Amb. terr per la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza non costituito in giudizio;

nei confronti di

Maria Noto, Maria Francesca Grosso non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. III-bis n. 4962/2017, resa tra le parti e concernente l'annullamento del DM 400/2017, in materia di aggiornamento delle GAE, IV fascia del personale docente per l'a.s. 2017/2018, nella parte in cui non ne consente l'iscrizione alle appellanti, né la possibilità di presentare le relative domande con modalità diverse da quelle telematiche;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni intimare;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del TAR di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti l'avv. Longo e l'Avvocato dello Stato Basilica;

Considerato che, in virtù dell'art. 14, c. 2-ter del DL 216/2011, <<... fermo restando che le graduatorie ad esaurimento ... restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ... i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013...>>;

Considerato che il DM n. 400/2017, pur avendo previsto la ripubblicazione integrale delle stesse GAE e l'iscrizione con riserva dei docenti nelle more dell'abilitazione, non ha stabilito alcunché in attuazione del citato art. 14, c. 2-ter nei confronti di coloro che, pur avendo frequentato i predetti corsi di laurea negli anni accademici di riferimento, si sono abilitati dopo l'a. acc. 2010/2011, ma prima del DM citato;

Considerato al riguardo che l'art. 14, c. 2-ter ha sì fissato un termine a quo, ma solo per istituire la IV fascia delle GAE, rinviando ad un DM i modi per garantire il continuo inserimento in essa dei docenti che si vanno abilitando in un momento successivo all'a.s. 2012/13;

Considerato, quindi e quand'anche i vari DM abbiano erroneamente tralasciato la posizione di detti docenti così abilitati, il loro interesse all'iscrizione alle GAE s'attualizza man mano che pervengono all'abilitazione ed in relazione al primo DM utile che regoli (o no) l'attuazione dell'art. 14, c. 2-ter e sia emanato dopo l'abilitazione stessa;

Considerato quindi che, prima dell'abilitazione, non può esservi un onere d'impugnazione d'un DM precedente, di talché, per quanto in generale sia ineludibile il principio d'immediata impugnazione del primo DM che abbia fissato la disciplina d'ammissione alle GAE, esso non è automaticamente applicabile ai soggetti contemplati dal ripetuto art. 14, c. 2-ter e si declina nei sensi ora accennati;

Rilevato quindi che tutti tali aspetti debbano esser valutati in concreto, con riguardo alle posizioni delle singole appellanti, nell'opportuna sede di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), accoglie l'appello (ricorso NRG 8992/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere